

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 2841

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BORTOLANI, BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO, CRISTOFORI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZUECH**

*Presentata l'8 giugno 1988*

Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nelle imprese familiari, ordinariamente di dimensioni ridotte, i membri della famiglia che prestano direttamente la loro attività lavorativa rivestono un ruolo praticamente insostituibile. Dal momento che la gestione è affidata esclusivamente a manodopera familiare ed essendo i redditi delle stesse imprese, agricole, artigianali o commerciali, tali da non consentire l'assunzione di personale esterno alla famiglia, la partenza dei giovani per il servizio di leva crea problemi di carattere economico che comportano spesso addirittura la cessazione dell'attività o, quanto meno, la sua riduzione a livelli che potremmo definire al di sotto della sussistenza

In particolare, poi, nelle imprese agricole, dove si pone il problema del mantenimento del bestiame e della deperibilità dei prodotti e delle scorte, si verifica un calo di produttività che è quasi impossibile recuperare al ritorno del giovane. Di conseguenza spesso il militare congedato trova al suo ritorno una situazione talmente deteriorata dal punto di vista del reddito e difficile sotto il profilo della necessità di investimenti da affrontare per recuperare il tempo trascorso, da fargli preferire un'altra occupazione che consenta di conseguire immediatamente e sicuramente un reddito. Sono immaginabili le ripercussioni, anche di carattere generale, che questa circostanza comporta data la ben nota esigenza di potenziare

l'attività agricola produttiva per colmare il deficit agro-alimentare.

Ma situazioni analoghe si verificano evidentemente anche nel settore dell'artigianato e del commercio perché, in tutti i casi in cui l'impresa si fonda quasi esclusivamente sull'attività lavorativa dei familiari, la mancanza del giovane che costituisce il maggior produttore di reddito arreca danni gravissimi all'impresa.

L'allontanamento a causa del servizio di leva nuoce, dunque, tanto nel settore primario quanto nel terziario, proprio a quelle imprese che costituiscono uno dei casi di imprenditorialità meno assistita e più produttiva che si presentano nell'attuale realtà economica del paese.

In particolare la presente proposta di legge intende aggiungere all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, uno specifico titolo di dispensa dal compiere la ferma di leva in presenza di certe con-

dizioni. Si chiede cioè che il soggetto da esonerare sia titolare o figlio maschio partecipe di un'impresa familiare in condizione tale da costituire l'unico produttore di reddito, mancando altre persone di età compresa fra i 18 e i 60 anni che possano sostituirlo.

Risulta quindi evidente che venendo meno tale soggetto, viene automaticamente a mancare uno dei presupposti per la sussistenza stessa dell'impresa familiare, sia essa agricola, artigianale o commerciale.

È da ricordare infine che l'accoglimento di questa proposta non sarebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento, dato che alcune decisioni dei tribunali amministrativi regionali hanno riconosciuto che possono ottenere l'esenzione dal servizio di leva quei giovani la cui presenza sia indispensabile alla gestione di un'impresa agricola.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il n. 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente:

« 6-bis) giovane con responsabilità diretta e determinante nella conduzione di imprese familiari o per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, in assenza di altri familiari, esclusa la madre vedova, inseriti nella stessa impresa, compresi fra i diciotto ed i sessanta anni, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia ».

## ART. 2.

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata.